



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D.  
WHISTLEBLOWER)**

**Premesse**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 51), inserendovi l’articolo 54-*bis* in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura, la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. *whistleblower*), finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. Da ultimo, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, che entrerà in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato il suddetto art. 54-*bis*, con lo scopo di rafforzare la tutela dei dipendenti che denuncino illeciti, nonché di implementare il sistema di segnalazione degli stessi.

L’Agenzia Conservatoria delle coste, in quanto Ente pubblico, risulta tenuta al rispetto della normativa di cui sopra.

**Il Whistleblowing**

Il termine inglese (*workplace whistleblower*) indica il dipendente di un ente (pubblico o privato) che denunci illeciti commessi presso il medesimo ente, riportandoli alle autorità competenti o all’opinione pubblica o anche alla stessa organizzazione.

Il termine, in questo contesto, deve essere inteso con connotazioni positive, in quanto definisce una condotta esemplificativa di una virtù civile, ma che non è esente da rischi e ritorsioni. Secondo la definizione fornita da Transparency International Italia, il segnalante è “*chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità*”.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, viene tutelato l’anonimato del segnalante e, attraverso le linee guida che ogni Ente introduce al proprio interno, viene dettata una disciplina atta a guidarlo in questa importante e delicata fase. Naturalmente la segnalazione non deve riguardare situazioni di carattere personale che riguardino rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. Non saranno, pertanto, prese in considerazione segnalazioni di questo genere.

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, le indicazioni operative che riguardano:

1. l’ambito di applicazione soggettivo;
2. l’oggetto e i contenuti della segnalazione;
3. i destinatari della segnalazione;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

4. le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
5. la verifica, l'accertamento e gli esiti delle segnalazioni;
6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante.

### **1. Ambito di applicazione soggettivo**

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell'Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna. A questi si aggiungono gli eventuali collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione.

### **2.1 Oggetto della segnalazione**

L'oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*", ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento del dipendente presso un altro Ufficio od Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti nell'Ufficio od Amministrazione di provenienza.

Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo:

- reati;
- violazione di una legge o di un regolamento;
- violazione del codice di comportamento;
- mobbing;
- molestie;
- malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

**Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci:** ciò in quanto è necessario, da una parte, tenere conto dell'**interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione**, dall'altra, evitare che l'amministrazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

### **2.2 Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi oggettivi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

La segnalazione deve:

- contenere l’indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato;
- indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente ha/hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
- descrivere il comportamento illecito;
- indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico subito.

### **3. Destinatario della segnalazione**

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, come individuato con precedente determinazione del Commissario straordinario n. 80 del 9 novembre 2017, che avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni.

Il Responsabile resta in carica per un quinquennio, durante il quale periodo non può essere rimosso dalle mansioni, se non per dimissioni volontarie o per sopraggiunte cause di incompatibilità di natura permanente allo svolgimento dell’incarico. Il Responsabile resta comunque in carica in regime di *prorogatio* sino all’insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90, il Responsabile è sostituito da uno dei componenti l’Ufficio del Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione, ing. Tiziana Lai e rag. Peppino Mascia.

Il Responsabile ed i sostituti svolgono le loro mansioni a titolo gratuito, rientrando tali attività negli ordinari doveri di servizio dei dipendenti.

### **4. Modalità e procedure di segnalazione**

Le segnalazioni verranno istruite secondo le modalità stabilite dal Responsabile che, qualora lo valuti necessario, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Nelle more dell’istituzione, all’interno dell’Agenzia, di una piattaforma informatica e di apposite caselle di posta elettronica appositamente dedicate, la segnalazione può essere fatta avvalendosi del servizio postale, secondo le modalità che seguono.

#### *Segnalazione attraverso il servizio postale*

Laddove si utilizzi il servizio postale il segnalante potrà scegliere tra due moduli:

- il modulo 1 che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro;
- il modulo 2 che è destinato alle segnalazioni con i dati identificativi disgiunti.

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, con le seguenti ulteriori opzioni alternative:

- con i dati identificativi del segnalante “in chiaro” e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa (modulo 1);



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

– con le generalità del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa, in busta chiusa da trasmettere, unitamente al modulo di segnalazione (modulo 2), in un'ulteriore busta.

In ogni caso, le segnalazioni pervenute tramite il servizio postale saranno gestite anche se non inoltrate mediante compilazione dell'apposito modulo, e anche se inoltrate su un foglio manoscritto, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto.

La segnalazione potrà altresì essere effettuata anche verbalmente al Responsabile della prevenzione della corruzione che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza.

### **5.1 Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni**

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:

- il Commissario straordinario, per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'Organo politico di riferimento, nel caso in cui la segnalazione riguardi il Commissario straordinario, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza.

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all'amministrazione, informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell'inoltro della segnalazione da parte del Responsabile.

### **5.2 Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante**

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità, ma il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove, cioè, siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti linee guida. In altre parole, le segnalazioni anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte del Responsabile, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità, sarà automaticamente inserito tra i soggetti tutelati.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.A.C. non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

### **6.1 Tutela del segnalante**

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure successive al ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Qualora il Commissario straordinario riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Il dipendente/segnalante viene tutelato da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel Contratto Collettivo di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente (responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile).

### **6.2 Sottrazione al diritto di accesso**

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Le presenti linee guida verranno aggiornate in seguito all'adozione delle apposite linee guida da parte dell'A.N.A.C., come previsto dall'art. 54-bis, comma 5.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

**Modulo 1 per la segnalazione con dati identificativi in chiaro**

**CAMPO A - Dati del segnalante**

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato se diverso da quello attuale	
Telefono	
Email	

**CAMPO B - Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:**

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

**CAMPO C - Dati e informazioni Segnalazione condotta illecita**

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Data della segnalazione

Firma del segnalante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA  
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

**Modulo 2 per la segnalazione con dati identificativi disgiunti**

**CAMPO A - Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:**

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

**CAMPO C - Dati e informazioni Segnalazione condotta illecita**

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Data della segnalazione

\_\_\_\_\_

Firma del segnalante

\_\_\_\_\_